

Alcune soluzioni ai dubbi interpretativi più frequenti per chi è alle prese con la compilazione

Modello black list senza segreti

Importazioni da comunicare: fornitore batte provenienza

Pagina a cura
DI CHIARA MALETTI*

Nel modello di comunicazione delle operazioni con operatori black list (art. 1, dl 40/2010) devono essere indicate anche le importazioni fatte con operatori economici black list. Questo ha già più volte ribadito l'amministrazione finanziaria (cm 53/2010 e cm 2/2011). A quasi un anno dall'introduzione del nuovo adempimento rimangono però numerose incertezze che riguardano la compilazione del modello black list nei casi di importazione di beni. Uno dei dubbi riguarda l'indicazione o meno delle operazioni di importazione quando la merce proviene da un paese black list e il fornitore è un operatore economico non black list. Altro dubbio è relativo all'obbligo di indicazione delle importazioni nel modello black list se a monte esiste una operazione fuori campo Iva. Di seguito alcune proposte di soluzione ai casi più frequenti.

Importazioni da comunicare: rileva il fornitore e non la provenienza. Sono da comunicare con il modello solo le importazioni effettuate con operatori economici black list. Si tratta quindi delle importazioni in cui il fornitore è un operatore economico black list. Non sono invece da indicare le importazioni che provengono da paesi black list in cui il fornitore della merce è un operatore economico non black list. Ad esempio non va comunicata una importazione di merce che proviene dalla Svizzera se il fornitore di tale merce è un operatore economico francese.

Fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale. Le importazioni da fornitori black list devono essere indicate nel modello tra le operazioni passive tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali.

L'operazione di importazione registrata in contabilità generale prima della annotazione della bolla doganale nei registri Iva deve essere indicata nel modello black list con riferimento al periodo della registrazione in contabilità generale. Al momento del ricevimento della bolla doganale bisogna poi integrare i dati, senza sanzioni.

I dati mancanti da integrare devono essere comunicati come se si trattasse di una nota di variazione ricevuta. Questo dispone la circolare 2/2011. Ma come devono essere compilati i rigi del modello?

Al momento della registrazione dell'operazione di im-

portazione in contabilità il contribuente deve indicare l'operazione nella comunicazione black list tra le operazioni non soggette a Iva (rigo A26).

Senza la bolla doganale il contribuente non è infatti in grado di classificare l'operazione tra quelle imponibili, non imponibili o esenti. Al ricevimento della bolla doganale (che deve essere registrata nei registri Iva) il contribuente deve poi inviare un nuovo modello black list con cui integrare i dati già comunicati inserendo nel rigo A28 la differenza di imponibile che eventualmente emerge dalla bolla doganale rispetto alla fattura del fornitore black list


e nel rigo A29 l'Iva indicata sulla bolla doganale.

Questa situazione potrebbe verificarsi non solo nei casi in cui nelle scritture contabili obbligatorie viene annotata la fattura fuori campo del fornitore prima della registrazione della bolla doganale nei registri Iva ma anche nei casi

in cui nelle scritture contabili viene annotato il pagamento del fornitore black list.

La circolare 2/2011 infatti non fa alcun esplicito riferimento alla registrazione della fattura del fornitore «black list» ma genericamente sostiene che se la registrazione in contabilità generale dell'operazione di importazione è antecedente rispetto all'annotazione nei registri Iva della bolletta doganale l'importatore deve tenere conto dei dati indicati in contabilità generale salva successiva integrazione al momento in cui si riceve la bolletta doganale.

Importazione relativa a un'operazione per cui l'Iva non è dovuta a seguito della presentazione in Dogana della lettera di intento. Un esportatore abituale che non paga l'Iva relativa alle operazioni di importazione perché presenta la lettera di intento in Dogana è comunque tenuto alla compilazione del modello black list se effettua importazioni con operatori aventi



sede, residenza o domicilio in uno dei paesi a fiscalità privilegiata individuati. L'obbligo di comunicazione delle operazioni nel modello black list non dipende infatti dall'imponibilità dell'operazione.

Importazione senza Iva dovuta perché a monte c'è un'operazione fuori campo Iva. Un operatore economico italiano vende merce ad un operatore economico black list. L'operazione (esportazione) deve essere indicata nel modello «black list». La merce esportata nel Paese black list risulta essere difettosa e quindi viene riconsegnata al fornitore italiano affinché venga riparata. La riparazione avviene a titolo gratuito. Terminata la riparazione la merce viene nuovamente esportata. Anche se da un punto di vista doganale la reintroduzione della merce difettosa in Italia e la successiva ri-esportazione nel paese black list configurano rispettivamente operazioni di importazione ed esportazione si

ritiene che le stesse non vadano comunicate nel modello black list in quanto sono originate da un'operazione fuori campo Iva.

L'operazione che ha infatti originato l'introduzione della merce difettosa e la successiva uscita della merce riparata è fuori campo Iva (prestazione di riparazione gratuita eseguita per finalità di impresa) e non deve essere indicata nel modello dato che per espresso chiarimento dell'amministrazione finanziaria sono da comunicare solo le operazioni rispetto alle quali risulta carente il requisito territoriale di applicazione dell'Iva (cm 53/2010 punto 2).

Acquisto di merce da fornitore black list extra Ue con sdoganamento della merce in Ue. Ci sono situazioni di acquisto di merce in cui, anche se il fornitore è un operatore economico black list, la merce acquistata proviene dalla comunità europea perché viene sdoganata in paesi Ue. In questi casi: a)

l'acquirente italiano riceve la fattura fuori campo da parte del fornitore black list; b) si configura un'ipotesi di acquisto intracomunitario nel passaggio dei beni Ue-Italia a fronte della quale l'acquirente italiano assolve agli obblighi Iva mediante integrazione del documento ricevuto dal soggetto passivo Ue che effettua la cessione intracomunitaria. L'operazione di acquisto deve comunque essere comunicata nel modello black list perché il fornitore è un operatore economico black list che probabilmente nel paese Ue dello sdoganamento ha una identificazione diretta o un rappresentante fiscale.

Il caso potrebbe essere quello di un operatore economico italiano che acquista merce da un operatore economico svizzero. La merce viene sdoganata in Olanda. Nel passaggio della merce tra l'Olanda e l'Italia si configura un'ipotesi di acquisto intracomunitario a fronte del quale l'operatore economico italiano ha assolto agli obblighi Iva mediante integrazione del documento ricevuto dal soggetto comunitario (che potrebbe essere un rappresentante fiscale del fornitore black list o una posizione Iva di quest'ultimo aperta nel paese Ue a seguito dell'identificazione diretta). L'operazione deve comunque essere indicata nel modello black list in quanto l'operatore economico italiano ha il rapporto commerciale con l'operatore economico svizzero (black list), anche se nel caso non si configura un'ipotesi di importazione della merce in Italia.

***Cna Interpreta**

—© Riproduzione riservata—

Come procedere

La compilazione del modello nel caso di fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale

Caso	Compilazione
<p>IT (operatore economico italiano in contabilità generale) acquista merce da operatore economico svizzero in data 10/3/2011 per un valore di X euro.</p> <p>IT ha l'obbligo di presentazione mensile del modello «black list».</p> <p>Il 25/3/2011 IT riceve la fattura fuori campo Iva relativa all'acquisto emessa dall'operatore economico svizzero per X euro.</p> <p>Per esigenze di bilancio IT registra in contabilità la fattura fuori campo Iva (X euro) in data 28/3/2011.</p> <p>Il 10/4/2011 la merce viene importata in Italia.</p> <p>La bolla doganale datata 10/4/2011 ricevuta in aprile ha un valore imponibile di Y euro (= X + dazi doganali, spese di trasporto).</p>	<p>Ai fini della compilazione del modello «black list» IT deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilare il modello relativo a marzo in cui indica al rigo A1 i dati del fornitore svizzero e al rigo A26 l'importo X; • compilare il modello relativo ad aprile in cui indica al rigo A1 i dati del fornitore svizzero, al rigo A28 la differenza di importo tra Y e X, al rigo A29 tutta l'Iva assolta a seguito dell'operazione doganale (quindi l'Iva sull'imponibile Y). 

Rappresentante fiscale, niente quadro A

In caso di rapporto con un rappresentante fiscale di un operatore economico black list l'operazione deve essere indicata nel modello e i dati da indicare nel rigo A1 del quadro A sono quelli del soggetto rappresentato black list. A nulla quindi rileva che la fattura sia emessa dal rappresentante fiscale: i dati di quest'ultimo non sono da indicare nel rigo A1.

Questo non significa che da un punto di vista contabile il «fornitore» o il «cliente» dell'operazione è il soggetto black list. Se il rapporto contrattuale è con il rappresentante fiscale sarà infatti quest'ultimo soggetto la controparte contabile dell'operatore economico italiano: è quindi il debito o il credito con il rappresentante fiscale che deve comparire nelle scritture contabili.

I dati dell'operatore economico black list rappresentato sono solo da indicare nel modello nel rigo A1. Esempio: un operatore economico italiano riceve una fattura

da uno spedizioniere con sede in Svizzera che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia. La fattura è emessa dal rappresentante fiscale italiano del soggetto svizzero ed è quindi registrata in contabilità dall'operatore economico italiano indicando come fornitore il rappresentante fiscale italiano, dato che il rapporto contrattuale è con quest'ultimo soggetto. Essendo una prestazione di servizi genericamente rilevante in Italia (paese del committente) l'operatore italiano assolve agli obblighi Iva relativi all'operazione mediante il meccanismo del reverse charge (art. 17, comma 2, dpr 633/72).

L'operazione è da indicare nel modello black list tra le operazioni passive in ragione del regime Iva previsto dalla normativa italiana (cm 53/2010, punto 3.1) e nel rigo A1 vanno indicati i dati dell'operatore economico black list rappresentato (cm 53/2010, punto 2.1).

—© Riproduzione riservata—